

Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza Lotto 5 - Incendio

**LOTTO 5
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA INCENDIO
CIG: 643414693D**

Contraente:

Consorzio 4 Basso Valdarno
Via San Martino, 60 56125 Pisa (PI)
C.F. P.Iva: 02127580500

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2015
Alle ore 24.00 del:	31.12.2016

SOMMARIO

DEFINIZIONI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA POLIZZA INCENDIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	8
Art. 2 – Altre assicurazioni	8
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	8
Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	8
Art. 5 – Modifiche del contratto	9
Art. 6 – Aggravamento del rischio / Buona fede	9
Art. 7 – Diminuzione del rischio	9
Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	9
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro	9
Art. 10 – Clausola Broker	9
Art. 11 – Oneri fiscali	10
Art. 12 – Foro competente	10
Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge	10
Art. 14 – Interpretazione del contratto	10
Art. 15 – Relazione sui sinistri	11
Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari	11
Art. 17 – Regolazione premio	11
Art. 18 – Assicurazione per conto di chi spetta	11
PARTITE / SOMME ASSICURATE	12
PARTITA 1 - FABBRICATI	12
PARTITA 2 - CONTENUTO	12
PARTITA 3 – RICORSO TERZI	12
PARTITA 4 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	13
PARTITA 5 – INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE	13
PARTITA 6 – PERDITA PIGIONI	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	19
Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione	19
Art. 20 – Esclusioni	19
Art. 21 – Cose assicurabili a condizioni speciali	19

Art. 22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	15
Art. 23 – Ispezione delle cose assicurate⁶	15
Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro	15
Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno	16
Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno	16
Art. 27 – Mandato dei periti	16
Art. 28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	17
Art. 29 – Assicurazione parziale	17
Art. 30 – Limite massimo dell'indennizzo	17
Art. 31 – Pagamento dell'indennizzo	17
Art. 32 – Colpa grave	17
Art. 33 – Caduta Aeromobili / corpi volanti	18
Art. 34 – Onda sonica	18
Art. 35 – Fenomeno elettrico	18
Art. 36 – Autocombustione / Autofermentazione	18
Art. 37 – Implosione	18
Art. 38 – Danni consequenziali	18
Art. 39 – Parificazione dei danni	18
Art. 40 – Cose assicurate a condizioni speciali	18
Art. 41 – Onorari dei periti	19
Art. 42 – Ordinanza dell'Autorità – Oneri di urbanizzazione	19
Art. 43 – Fumo, gas e vapori	19
Art. 44 – Urto veicoli	19
Art. 45 – Ascensori e montacarichi	19
Art. 46 – Eventi atmosferici	19
Art. 47 – Grandine	20
Art. 48 – Danni alle lastre	20
Art. 49 – Gelo	20
Art. 50 – Acqua Condotta	20
Art. 51 – Colaggio da impianti automatici di estinzione	20
Art. 52 – Dispersione dei liquidi	21
Art. 53 – Acqua piovana	21
Art. 54 – Intasamento gronde e pluviali	21

Art. 55 – Eventi socio-politici	21
Art. 56 – Terrorismo	22
Art. 57 – Sovraccarico di neve	22
Art. 58 – Allagamenti	22
Art. 59 – Inondazioni, alluvioni	23
Art. 60 – Terremoto	23
Art. 61 – Merci in refrigerazione	23
Art. 62 – Parcheggi	24
CONDIZIONI PARTICOLARI	24
Art. 63 – Enti non diversamente indicati	24
Art. 64 – Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti	24
Art. 65 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	24
Art. 66 – Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori	25
Art. 67 – Deroga alla proporzionale	25
Art. 68 – Rinuncia alla rivalsa	25
Art. 69 – Chiusura istruttoria e pagamento indennizzo	25
Art. 70 – Anticipi sulle indennità	26
Art. 71 – Indennizzi separati	26
Art. 72 – Operazioni peritali	26
Art. 73 – Presenza di autoveicoli	26
Art. 74 – Sostanze infiammabili e merci speciali	26
Art. 75 – Macchinari e merci presso terzi	26
Art. 76 – Differenziale storico artistico	26
Art. 77 – Macchinari in leasing	27
Art. 78 – Modifiche e trasformazioni	28

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	Consorzio 4 Basso Valdarno
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	importo fisso che resta a carico del Contraente sull'indennizzo la probabilità che si verifichi l'evento dannoso
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
BROKER:	Grifo Insurance Brokers S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA POLIZZA INCENDIO

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

FABBRICATI: L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, capannoni pressostatici e simili in genere, recinzioni, box; giardini anche con alberi ad alto fusto; mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

MACCHIANARIO: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e bagnamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

ATTREZZATURE: Mobilio e arredamento impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

ARREDAMENTO: Mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

MERCI / CONTENUTO: Merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, telefax e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scanalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiatura di segnalazione e comunicazione, impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmettenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese (anche se poste sotto sequestro), se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Sono poi compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettroniche in genere semprechè non garantiti con specifici contratti. Sono inoltre compresi : monete, biglietti di banca, titoli di

credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli, schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, accompagnatori e visitatori. Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.

ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono comunque tutti gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Tipo A:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
 - Tipo B:
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.
 - Tipo C:
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- a) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

MERCI SPECIALI: Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti:

- D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;
- D2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;
- D3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

INCOMBUSTIBILITA': Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di Prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative struttura portanti (orditura, tiranti o catene).

COPERTURA: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

SOLAI: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 3 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016, fatta salva la possibilità per il Consorzio di ripetere l'affidamento allo stesso operatore economico di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale, nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2015 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio / Buona fede

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza ero nel corso della stessa. Non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione c/o di ristrutturazione.

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.

Art. 10 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A..

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A., e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 13 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto

della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 15 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi dell'Assicurato, del mezzo coinvolto, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Regolazione premio

Entro 90 giorni dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il riepilogo delle variazioni (alienazioni, perdite di possesso, riconsegne, acquisizioni, ristrutturazioni ecc.) dei fabbricati (Partita 1) – e del relativo contenuto (Partita 2) – in relazione al periodo assicurativo appena trascorso.

A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati:

- Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio (da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse.
- Annualità in corso (aggiornamento del premio): differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

I premi dovuti dovranno essere pagati, dal Contraente o dalla Società, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dei premi dovuti, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 18 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

PARTITE / SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate alle singole Partite sono valide per tutte le ubicazioni di rischio, fino ad esaurimento del limite massimo di indennizzo.

PARTITA 1 – FABBRICATI:

Il Contraente è proprietario di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificabili dal Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società; il costo di ricostruzione a nuovo sotto indicato viene considerato congruo e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente ed automaticamente estese alle nuove fattispecie. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato alla clausola Regolazione del premio.

- Valore complessivo di ricostruzione a nuovo: €5.800.000,00

PARTITA 2 – CONTENUTO:

Il Contraente è proprietario di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, apparecchiature elettroniche, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplodenti, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; sono considerati esclusi dalla presente polizza solamente i gioielli, preziosi e veicoli a motore iscritti al P.R.A. Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificabili dal Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società; il costo rimpiazzo sotto indicato viene considerato congruo e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti come sopradescritti per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente ed automaticamente estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per il nuovo ente assicurato. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato alla clausola Regolazione del premio.

- Valore complessivo di rimpiazzo: € 120.000,00

PARTITA 3 – RICORSO TERZI:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese di giudizio si applica l'art. 1917 Cod. Civ.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di un massimale pari a **€ 2.000.000,00** per sinistro e per annualità assicurativa.

PARTITA 4 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile a termini della presente polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 Cod. Civ.

La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **10 %** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di **€ 250.000,00** per sinistro e per anno.

PARTITA 5 – INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE:

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, in caso di sinistro l'indennizzo – calcolato per ciascuna partita separatamente – sarà maggiorato del **10 %** a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, sino ad un limite massimo di **€ 600.000,00**.

PARTITA 6 – PERDITA PIGIONI:

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la società rimborserà all'Assicurato il danno economico conseguente alla perdita di pigioni, intendendosi per tali quelle che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, fino alla concorrenza di **€ 50.000,00**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- a) fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nei termini previsti alla Partita 4 della presente polizza.

Art. 20 - Esclusioni

Salvo quanto diversamente derogato, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione;
- f) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla Partita 5.

Art. 21 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Salvo quanto previsto all'art. 40, non sono compresi nell'assicurazione:

- 1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

- 2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 3) apparecchiature elettroniche;
- 4) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 5) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, rami per incisioni e simili;
- 6) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 23 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 Cod. Civ.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ..

L'Assicurato deve altresì:

- solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
- trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;
- denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;
- tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 27 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto indicato alla lettera b) del presente articolo, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 28 – Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Macchinario: attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: si applicano il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per macchinario: attrezzatura, arredamento e merci (rispettivamente punto 2 e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio.

Art. 29 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 30 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 31 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti richiesti dalla Società.

Art. 32 – Colpa grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 20, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 33 – Caduta aeromobili / corpi volanti

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta dei veicoli spaziali, satelliti artificiali e loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

Art. 34 – Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 35 – Fenomeno elettrico

A deroga dell'articolo 20 lettera h), la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione dell'art. 24.

Art. 36 – Autocombustione / Auto fermentazione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione e/o auto fermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

Art. 37 – Implosione

Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alla partite tutte.

Art. 38 – Danni consequenziali

Ad integrazione dell'art. 19, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 39 – Parificazione dei danni

Fermo quando stabilito dall'art. 19, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

Art. 40 – Cose assicurate a condizioni speciali

A deroga di quanto previsto all'art. 21, si intendono compresi nella Partita 2 Contenuto, anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche,

collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;

- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici, escluso personal computer e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 41 – Onorari dei periti

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativo al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del limite di indennizzo specificatamente previsto.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e la ricostruzione seguenti, a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 42 – Ordinanza dell'Autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione c/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno successivo una somma superiore a quanto indicato specificatamente previsto nei limiti di indennizzo previsti.

Art. 43 – Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da fumo, gas e vapori, quando anche prodotti da incendio di beni diversi da quelli assicurati, in conseguenza di:

- a) improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 44 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all'assicurato, in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate.

Art. 45 – Ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 46 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- dei danni di bagnamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- dei danni subiti da:
 - gru;
 - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione.

Art. 47 - Grandine

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 46 – Eventi atmosferici, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento – amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Art. 48 – Danni alle lastre

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

Art. 49 – Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati.

Art. 50 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriuscita in seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

Art. 51 – Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentali di fluidi, a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 52 – Dispersione dei liquidi

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 53 – Acqua piovana

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

Art. 54 – Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato, per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 55 – Eventi socio-politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva merci in refrigerazione);
- verificassi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Art. 56 - Terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o simili, inclusa l'intenzione d'influenzare qualsiasi governo o d'impaurire la popolazione o sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 57 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Art. 58 - Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati, a seguito di formazione di ruscelli, o accumulo esterno d'acqua.

La Società non indennizza i danni:

1. causati da fuoriuscita d'acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina;

2. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
3. causati da fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
4. causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
5. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
6. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La Società non indennizza altresì i danni causati da:

1. gelo;
 2. cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Art. 59 – Inondazioni, Alluvioni

La Società, a parziale deroga dell'art. 20, lett. e), indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – alle cose assicurate causati da fuoriuscite d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini, compresi quelli artificiali, anche se provocati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto.

Art. 60 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 20, lett. e) si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

Art. 61 – Merci in refrigerazione

A deroga dell'art. 20, lett. i), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero e conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione nell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre (sei) ore, il Contraente o l'assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

Art. 62 - Parcheggi

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono assicurate, sino alla concorrenza di quanto indicato alla sezione Limiti di Indennizzo e franchigie, le autovetture di terzi, dei dipendenti e degli amministratori, al chiuso e all'aperto, su area recintata gestita dall'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 63 – Enti non diversamente indicati

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti alla Partita 2 – Contenuto.

Art. 64 – Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 65 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- d) per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- e) per attrezzatura e arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

- In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- a) agli effetti dell'art. 29, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengono eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.
- 5) L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto i fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà – comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- 7) Per quanto non derogato restano le condizioni tutte di polizza.

Art. 66 – Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori

A parziale deroga del punto 4) dell'art. 65 – Assicurazione del costo di costruzione o di rimpiazzo, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca le Partite 1 e 2 assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 67 – Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza, non soggette ad assicurazione con dichiarazione di valore, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 30 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata stessa.

Art. 68 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Cod. Civ. nei confronti di Società, Amministrazioni Pubbliche e comunque Enti in genere, consociate, associate,

collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente, salvo caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 Cod. Civ. nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

Art. 69 – Chiusura istruttoria e pagamento indennizzo

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

Art. 70 – Anticipi sulle indennità

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.000,00.

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 71 – Indennizzi separati

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 31 sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 31, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 72 – Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

Art. 73 – Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 74 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

Art. 75 – Macchinari e merci presso terzi

Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino al 20% degli importi indicati anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, in conto deposito e/o per lavorazione e per riparazione, presso laboratori, fieri, mostre in Italia ed all'estero.

Art. 76 – Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la Partita 1 – Fabbricati, la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti in polizza, per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico – artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 65 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

A titolo di esemplificazione e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico.

Relativamente a tale garanzia l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 77 – Macchinari in leasing

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla Rivalsa nei confronti del locatore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Art. 78 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

La Società procederà alla liquidazione dei danni con l'applicazione dei seguenti limiti di indennizzo e franchigie:

GARANZIA	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITA'
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	-	€ 250.000,00 oltre al 10% per interruzione attività
FENOMENO ELETTRICO	€ 500,00	€ 50.000,00
URTO VEICOLI	-	€ 30.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	€ 500,00	70% somma assicurata
EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 500,00	70% somma assicurata
GRANDINE	€ 1.000,00	50% somma assicurata
ACQUA PIOVANA	€ 500,00	€ 50.000,00
GELO	€ 500,00	€ 100.000,00
ACQUA CONDOTTA	€ 100,00	€ 100.000,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE	€ 100,00	€ 20.000,00
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO	€ 500,00	€ 30.000,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 500,00	€ 50.000,00
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	€ 500,00	€ 100.000,00
FUMO	€ 100,00	€ 100.000,00
ARCHIVI, DOCUMENTI ECC	€ 1.000,00	€ 100.000,00
DANNI ALLE LASTRE	€ 300,00	€ 100.000,00
DISPERSIONE LIQUIDI	€ 1.000,00	€ 100.000,00
PARCHEGGI	€ 1.000,00	€ 200.000,00
QUADRI, DIPINTI ECC	€ 1.000,00	€ 250.000,00 limite per oggetto € 50.000,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	€ 500,00	€ 250.000,00
ALLAGAMENTI	€ 5.000,00	50% somma assicurata
INONDAZIONI ALLUVIONI	€ 5.000,00	50% somma assicurata
TERRORISMO	€ 5.000,00	50% somma assicurata
TERREMOTO	€ 5.000,00	50% somma assicurata
RIMBORSO ONERI PERITARI	-	€ 30.000,00
ONERI URBANIZZAZIONE E CONCESSIONI	-	€ 100.000,00
BENI E COSE DI TERZI, DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI	-	€ 100.000,00
DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO	-	€ 500.000,00
SOVRACCARICO DI NEVE	€ 2.500,00	50% somma assicurata
ANTICIPI SULLE INDENNITA' (massimo acconto)	-	€ 500.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	€ 5.800.000,00		
2	Contenuto	€ 120.000,00		
3	Ricorso terzi	€ 2.000.000,00		
4	Spese demolizione e sgombero	€ 250.000,00		
5	Indennità aggiuntiva a percentuale	€ 600.000,00		
6	Perdita pigioni	€ 50.000,00		

Elenco degli Enti Assicurati :

Via S.Martino, 60 PISA – Uffici amministrativi e tecnici
 Via Livornese 1295 Loc S.Piero a Grado (PI) – Uffici amministrativi e tecnici
 Via della Libertà n.28 Ponte Buggianese (Pt) - Uffici amministrativi e tecnici
 Via Perosi 14/18 Ponte Buggianese (Pt) - archivio/garage
 Via Curtatone e Montanara n.14/c S.Miniato (Pi) – Ufficio amministrativi e tecnici